



COMUNE DI RIETI

SETTORE VI

Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile

OGGETTO: Divieto di utilizzo dell'acqua per uso umano.

**Fontana Pubblica in Via Fonte Villa nella località Fonte Colombo
- ORDINANZA contingibile e urgente -**

Comune di Rieti
PARTENZA 29 marzo 2018
Prot: 2018-0020858-GEN

IL SINDACO

VISTA la segnalazione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti del 26.03.2018 e l'allegata nota dell'ARPALAZIO, sezione provinciale di Rieti del 23.03.2018, da cui si evince che l'acqua prelevata dalla fontana pubblica in Via Fonte Villa nella località di Fonte Colombo **non è in condizioni di potabilità;**

RISCONTRATO che sussiste pericolo per la salute umana;

VISTO l'art. 10 del D.Lgs 31/01 (Parametri fuori limite);

VISTO il D.Lgs. 11.05.99 n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento);

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Al fine di evitare conseguenze dannose ad animali, persone e cose;


ORDINA

1. è vietato l'utilizzo dell'acqua per consumo umano nelle zone interessate;
2. alla SO.GE.A quale Ente gestore dell'acquedotto comunale di:
 - a) procedere immediatamente all'affissione di appositi cartelli a caratteri indelebili che vietano l'uso dell'acqua per consumi umani nelle zone interessate;
 - b) di effettuare le verifiche dell'acquedotto e procedere all'esecuzione degli interventi che si dovessero rendere necessari per il ripristino dell'erogazione dell'acqua;
 - c) Eseguire, se necessario, la disinfezione dell'acquedotto;
 - d) Effettuare, dopo le operazioni di cui ai punti a), b) e c), un nuovo prelievo per verificare la potabilità dell'acqua e darne comunicazione all'ufficio comunale competente.
3. l'utilizzo per uso umano dell'acqua potrà avvenire solo successivamente alla verifica della potabilità dell'acqua, alla revoca della presente ordinanza e alla rimozione dei cartelli;
4. la SO.GE.A dovrà provvedere ad annotare tutte le operazioni sopra elencate nell'apposito registro degli acquedotti.

AVVERTE

Che in caso di mancato adempimento a quanto sopra disposto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla notificazione (legge 06/12/1971 n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso



COMUNE DI RIETI

SETTORE VI

Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 dalla notificazione (D.P.R. 24.12.1971 n. 1199).

Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi interessati.

La Polizia Municipale avrà cura che alla presente ordinanza venga data la dovuta osservanza.

Si notificchi a:

SO.GE.A S.p.A.

Via Mercatanti n. 8
02100 Rieti

Inviata PEC a info@pec.sogeaspa.it

e, p.c.

AZIENDA USL

Via del Terminillo n. 42
02100 Rieti

Inviata PEC a asl.rieti@pec.it

ARPA LAZIO

Via Salaria per l'Aquila n. 6/8
02100 Rieti

Inviata PEC a sezione.rieti@arpalazio.legalmailpa.it

PREFETTURA – U.T.G.

Piazza Cesare Battisti n. 10
02100 Rieti

Inviata PEC a protocollo.prefri@pec.interno.it

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Inviata PEC poliziamunicipale@pec.comune.rieti.it

IL DIRIGENTE VI SETTORE
Ing. Domenico Ricchi

AL SINDACO
Antonio Cicchetti

Allegati: nota AUSL prot. 15253/2018 e analisi ARPALAZIO prot. 21174/2018